



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 30/2005, e successive modificazioni e integrazioni, che per i disegni e modelli definisce l'oggetto della registrazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U. n.260 del 30 ottobre 2021, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", che ha individuato le funzioni della Direzione generale per la Tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Visto l'art. 32, comma 11, del Decreto Legge n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 Aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, "Decreto Crescita" -, convertito con legge 28 Giugno 2019, n. 58, che al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconosce al Ministero dello Sviluppo Economico la possibilità di provvedere, annualmente e con Decreto del Direttore generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio italiano Brevetti e Marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria;

Vista la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2022 (registrata alla Corte dei Conti il 31 maggio 2022, Reg. Prev. n. 704), inerente l'aggiornamento della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2021 (registrata alla Corte dei Conti il 25 giugno 2021, Reg. Prev. n. 649) per l'utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo di bilancio 7476 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+);

Visto l'art. 223 co. 4 del D.Lgs. 30/2005, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la possibilità per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti;

Considerato che con le Convenzioni stipulate il 16 dicembre 2013, il 31 luglio 2015, il 22 dicembre 2016, 24 maggio 2018, 21 giugno 2019 e 24 giugno 2020, (ed atto integrativo del 26 luglio 2021) tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale e Unioncamere, sono stati realizzati interventi di sostegno (Disegni+2, Disegni+3 e Disegni+4, Disegni+2021) destinati alle micro, piccole e medie imprese finalizzati alla concessione di agevolazioni finanziarie per la valorizzazione dei Disegni e Modelli industriali;

Vista la Convenzione 10 giugno 2022 stipulata tra la Direzione generale per la tutela della proprietà industriale e Unioncamere che prevede, tra l'altro, la definizione delle procedure di attuazione e la gestione di un nuovo bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la valorizzazione dei disegni e modelli industriali;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

Visto il decreto direttoriale 13 luglio 2021 con il quale si è provveduto alla riapertura del bando adottato con il con decreto Direttoriale del 27 luglio 2021 per l'accesso alla misura Disegni+2021, con una dotazione iniziale di € 12 milioni, finalizzato a sostenere la capacità innovativa delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli industriali, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 14 agosto 2021;

Considerato che con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 ottobre 2021, n. 255, è stata data informativa della sospensione, definita con decreto direttoriale 294503 del 13 ottobre 2021, dell'acquisizione del protocollo on-line delle domande di agevolazioni relative alla misura denominata Disegni+2021, di cui al citato avviso 14 agosto 2021;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il decreto direttoriale 7 giugno 2022 che ha definito la programmazione finanziaria per l'anno 2022 delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+, prevedendo per la misura disegni+ una dotazione finanziaria complessiva pari a 14 milioni di euro;

Considerato che il suddetto decreto ha altresì disposto che gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle predette misure siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto 7 giugno 2022;

Tenuto conto di quanto indicato nelle "Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023" adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021;

Valutata la necessità di adottare per l'annualità 2022 il presente bando per la concessione della misura agevolativa Disegni+2022.

DECRETA

Articolo 1.

(Obiettivi)

1. Col presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordati ad un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Articolo 2.

(Soggetto gestore)

1. Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni del presente Bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura *in house*.

Articolo 3.

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell'allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
 - b. avere sede legale e operativa in Italia;
 - c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
 - d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
 - f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.
2. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013), né ad attività di produzione primaria di prodotti agricoli.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b. a g. devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell'erogazione dell'agevolazione.

Articolo 4.

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a Euro 14 milioni.
2. In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 07/04/2014) concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell'art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5%. Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l'attuazione del presente Bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.
3. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, il soggetto gestore provvederà a darne opportuna e tempestiva comunicazione sul sito www.disegnipiù2022.it.
4. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con le risorse rinvenienti da eventuali economie derivanti dall'attuazione dei precedenti bandi del presente intervento.

Articolo 5.

(Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto)

1. Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall'art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).
2. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello - singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo - che presenti i requisiti di cui alla lettera g. del precedente articolo 3.
3. Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, come recita l'art. 31 sopraccitato, *“all'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”*.

Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non è oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

4. Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. Il disegno/modello oggetto della domanda non deve essere già stato agevolato dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021.
5. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa.
6. Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, di cui al successivo articolo 9.
7. L'impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 30 giorni prima della scadenza del progetto, nelle forme descritte al successivo articolo 13, una proroga del termine di durata del progetto, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, che deve essere approvata dal soggetto gestore. In mancanza di tale approvazione la proroga non si intende concessa.

Articolo 6.

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 5, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando.
2. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
3. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - a. ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili);
 - b. realizzazione di prototipi;
 - c. realizzazione di stampi;
 - d. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
 - e. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
 - f. consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato);
 - g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti).
4. Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di servizi:
 - a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
 - b. prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti¹;

¹ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

- c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

Articolo 7.

(Entità dell'agevolazione)

1. Le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di **euro 60.000,00 (sessantamila)** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
a. Ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili);	€ 5.000,00
b. Realizzazione di prototipi	€ 13.000,00
c. Realizzazione di stampi	€ 35.000,00
d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno	€ 8.000,00
e. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale	€ 5.000,00
f. Consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della credibilità del disegno/modello registrato)	€ 8.000,00
g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti)	€ 2.500,00

2. L'importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione così definitivamente determinato non può essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
3. Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime *de minimis* o agevolazioni finanziate con risorse UE. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.

Articolo 8.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiù2022.it.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 9:30 dell'**11 ottobre 2022** e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Soggetto gestore si riserva di dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili sul sito www.disegnipiu2022.it.
3. La domanda di partecipazione è così articolata:
 - Liberatoria privacy;
 - Sezione anagrafica impresa richiedente;
 - Attività impresa richiedente;
 - Dati disegno/modello;
 - Titolari;
 - Importo dell'agevolazione;
 - Servizi specialistici;
 - Allegati
4. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica deve, pena la non ammissibilità della stessa, essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale.
5. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:
 - a. **Allegato 1 – Dichiarazioni**, contenente, ai fini dell'ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000:
 - I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della dimensione di impresa;
 - II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale e operativa in Italia;
 - III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e dello stato di attività;
 - IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.);
 - VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231;
 - VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa è titolare del disegno/modello registrato;
 - IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione è stato registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed è in corso di validità;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

- X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

L'**Allegato 1 – Dichiarazioni** contiene inoltre:

- I. dichiarazione in merito alla presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation meglio noto con la sigla GDPR) di cui all'articolo 14 del Bando, di aver ottemperato ad analogo adempimento nei confronti di fornitori e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;
- II. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell'elenco delle imprese con rating di legalità;
- III. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni di cui si è beneficiato a valere sui bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4 e Disegni+2021;
- IV. autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali per la finalità di effettuazione di rilevazioni e sull'impatto e l'efficacia delle attività previste dal Bando, anche in termini di customer satisfaction.

L'**Allegato 1 – Dichiarazioni** deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.

- b. **Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari.** Nel caso di contitolarità del disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato tale allegato firmato digitalmente, a pena di non ammissibilità, da tutti i titolari.
- c. **Allegato 3 - Project plan.** Progetto di valorizzazione del disegno/modello, con l'indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire, i servizi da acquisire ed i tempi di erogazione degli stessi, in coerenza con il piano dei costi indicato nella domanda di partecipazione.

L'**Allegato 3 - Project plan** deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente l'agevolazione.

- d. **Allegato 4 - Procura Speciale.** Nel caso di formazione e presentazione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore, in base all'articolo 38 comma 3 bis del DPR 445/2000, occorre allegare la procura speciale (predisposta come da modello allegato) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale.
- e. Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione, intestati all'impresa richiedente, su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stesso, pena la non ammissibilità della spesa, che descrivano puntualmente i servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l'importo complessivo. I preventivi devono essere espressamente riconducibili al disegno/modello



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

oggetto del progetto. I preventivi devono recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente Bando nella G.U.R.I.; ad essi devono essere allegati, in caso di professionista o impresa individuale, il curriculum del fornitore; in caso di società occorre allegare la presentazione della società e, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte nell'erogazione dei servizi.

In caso di mancata allegazione del/i preventivo/i al momento della presentazione della domanda di partecipazione lo/gli stesso/i non potrà/potranno essere successivamente integrato/i al fine dell'ammissibilità della spesa.

- f. Attestazione dell'effettiva registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso.
6. Il soggetto gestore non assume responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. La richiesta di agevolazione sarà considerata inammissibile e non verrà esaminata se:
- presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 8 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;
 - presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3 o privi dei requisiti di cui all'articolo 3,
 - relativa a disegno/modello privo dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - priva della Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale;
 - priva dell'Allegato 1 - Dichiarazioni firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - priva dell'Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del disegno/modello;
 - priva dell'Allegato 3 – Project Plan firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - priva dell'Allegato 4 – Procura Speciale firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione e dal suo procuratore speciale, formazione e presentazione della domanda da parte di quest'ultimo;
 - priva di tutti i preventivi di spesa dei relativi ai servizi specialistici esterni richiesti.

Articolo 9.

(Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione)

- Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. Lgs.123/98 e s.m.i., e secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite la procedura informatica.
- In caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- L'istruttoria delle domande è effettuata dal soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando nonché, sulla base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito basato, ai fini dell'ammissibilità, sui criteri di seguito esposti:



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

- a. credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:
 - I. motivazione all'introduzione del disegno/modello;
 - II. aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell'impresa o dei concorrenti;
 - III. risultati attesi di sviluppo aziendale;
- b. funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, in termini di:
 - I. costo/opportunità dei servizi richiesti;
 - II. tempi di erogazione dei servizi;
- c. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di:
 - I. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
 - II. professionalità dei profili coinvolti nell'erogazione dei servizi;
- d. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di:
 - I. costo giornata/uomo del fornitore;
 - II. numero delle giornate/uomo del fornitore.
4. Il soggetto gestore può richiedere precisazioni, integrazioni e chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate nelle forme descritte al successivo articolo 13. Al fine di consentire un più agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta e comunque non inferiore a sette giorni dalla recezione della richiesta stessa. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all'impresa interessata. Dall'invio della richiesta al ricevimento dei documenti i termini del procedimento si intendono sospesi e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari.
5. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di recezione della domanda di partecipazione. Il provvedimento è notificato all'impresa interessata, nelle forme descritte al successivo articolo 13.
6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di sostituire uno o più fornitori dei servizi specialistici esterni individuati, senza che si alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, l'impresa beneficiaria deve sottoporre, a pena di inammissibilità della spesa, motivata richiesta all'approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo articolo 13. In mancanza di tale approvazione le modifiche non si intendono concesse.
7. In via del tutto eccezionale, possono essere richieste modifiche progettuali, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, che tuttavia non alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso. L'impresa beneficiaria deve sottoporre motivata richiesta all'approvazione del soggetto gestore, nelle forme descritte al successivo articolo 13. In mancanza di tale approvazione le modifiche progettuali non si intendono autorizzate.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

Articolo. 10.

(Erogazione dell'agevolazione)

1. L'erogazione dell'agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dall'impresa beneficiaria al soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo disegnipiu2022@legalmail.it:
 - a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili ai singoli servizi agevolati;
 - b. copia delle fatture con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati;
 - c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati, a pena della non ammissibilità della spesa stessa, esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente.
3. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati direttamente dai beneficiari entro la data di conclusione del progetto.
4. L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute.
5. L'impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, una prima quota dell'agevolazione nella misura massima del 50% dell'ammontare del contributo concesso, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d'importo pari alla somma da erogare come anticipo.
6. L'erogazione dell'anticipo dell'agevolazione sarà effettuata da Unioncamere direttamente sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere - tramite PEC all'indirizzo disegnipiu2022@legalmail.it - della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 11.

(Monitoraggio e controlli dei progetti)

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme descritte al successivo articolo 13, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il soggetto gestore e il Ministero dello Sviluppo Economico possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione dei progetti.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e il Ministero dello Sviluppo Economico potranno effettuare – su almeno il 5% delle domande agevolate - verifiche e controlli a campione presso la sede delle aziende sorteggiate.
4. L'impresa beneficiaria, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto.
5. Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, i prototipi e gli stampi realizzati con l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.

Articolo 12.

(Revoca e rinuncia delle agevolazioni)

1. Unioncamere provvederà alla revoca dell'agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, qualora:
 - a. le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti;
 - b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di cui al precedente articolo 5;
 - c. ci sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'articolo 9, e la sua realizzazione;
 - d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente bando;
 - e. qualora al momento dell'erogazione si verifichi che sono venuti meno i requisiti di cui al comma 1 lettere b., c., d., e., f., g. del precedente articolo 3;
 - f. qualora i prototipi e gli stampi realizzati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.
2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: disegnipiu2022@legalmail.it, riportando nell'oggetto della PEC la dicitura "Rinuncia" e il numero di protocollo della domanda.
3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all'agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, alla scadenza di tale termine, il soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Articolo 13.

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni da Unioncamere alle imprese che presenteranno domanda di partecipazione e viceversa, avverranno attraverso posta elettronica certificata (PEC), come previsto all'art. 48 del D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

2. Le comunicazioni al soggetto gestore dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: disegnipiu2022@legalmail.it dall'indirizzo PEC delle imprese (o, nei casi di specie, dalla PEC del procuratore speciale).
3. Le comunicazioni da parte di Unioncamere alle imprese saranno inviate all'indirizzo PEC comunicato dalle stesse in fase di presentazione della domanda.
4. Per informazioni relative al contenuto del Bando e sulle procedure di presentazione della domanda: info@disegnipiu2022.it.

Articolo 14.

(Norme per la tutela rispetto al trattamento dei dati personali)

1. Si applicano le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” per tutte le attività connesse al presente provvedimento.
2. Il titolare del trattamento dati è Unioncamere – Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA – L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento sopracitato sarà pubblicata sul sito internet del soggetto gestore e sul sito di progetto.

Articolo 15.

(Pubblicazione)

1. Il presente bando verrà pubblicato sui siti internet della Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it, e del soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it, e sul sito di progetto www.disegnipiu2022.it.
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto direttoriale 7 giugno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Liroi)

° ° °

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo